

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(351) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON COLPEVOLEZZA DELLE SOC. USD PIEVESE, ASD ATLETICO PIAZZE E DEI SIGG. VITTORIO REALI (Presidente della Soc. ASD Atletico Piazze), JACOPO BACIOCCOLA (calciatore) E SERENELLA BAGLIONI (Presidente della Soc. USD Pieve), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria - CU n. 134 del 28.5.2010).

Con reclamo tempestivamente depositato la Procura Federale ha chiesto a questa CD Nazionale di riformare integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria della LND pubblicata nel C.U. n. 134 del 28/5/2010, comunicato in pari data, che non ha accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale in data 24 febbraio 2010, con il quale era stato contestato ai signori Jacopo Bacioccola, Serenella Baglioni, Presidente dell'USD Pieve, Vittorio Reali, Presidente ASD Atletico Piazze la violazione degli artt. 1 e 10 CGS e 96 NOIF per avere, in concorso tra loro, organizzato il simulato e provvisorio tesseramento del calciatore Jacopo Bacioccola in favore dell'ASD Atletico Piazze che immediatamente dopo veniva trasferito alla USD Pieve, allo scopo di evitare che quest'ultima società corrispondesse il premio preparazione, altrimenti dovuto, alla Sanfatuocchio Calcio ASD. Alle società USD Pieve e ASD Atletico Piazze tale violazione veniva contestata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 c. 2 CGS in conseguenza della condotta assunta dai rispettivi tesserati.

La Procura Federale chiede pertanto, in riforma dell'impugnata decisione, di accogliere le seguenti richieste già formulate innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale:

- per il calciatore Jacopo Bacioccola: tre mesi di squalifica;
- per il sig. Vittorio Reali, presidente della ASD Atletico Piazze: sei mesi di inibizione;
- per la sig.ra Serenella Baglioni, presidente dell'USD Pieve: sei mesi di inibizione;
- per l'ASD Atletico Piazze: € 3.000,00 di ammenda;
- per l'USD Pieve: € 5.000,00 di ammenda.

I deferiti in data 22 luglio 2010 hanno fatto pervenire memoria difensiva.

All'udienza del 29/7/2010 il rappresentante della Procura ha insistito per l'accoglimento del reclamo.

Il difensore dei deferiti ne ha chiesto invece il rigetto.

Preliminarmente va dichiarata la tardività della produzione della memoria difensiva e dei relativi allegati. Infatti, ai sensi dell'art. 37 comma 2 CGS, applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 36 comma 11 CGS, le controdeduzioni andavano prodotte entro tre giorni dalla ricezione del reclamo. La memoria difensiva va quindi espunta dal fascicolo.

Nel merito, dagli atti di causa risulta che nel corso della sua audizione, il sig. Vittorio Reali, Presidente della società ASD Atletico Piazze, società che milita nel campionato di terza categoria della Toscana, ha riferito di aver tesserato con vincolo pluriennale il calciatore Jacopo Bacioccola, nato il 30 marzo 1992, proveniente dalla Società Sanfaticchio Calcio ASD per il solo fatto di averne ricevuto richiesta dal padre di questi, incontrato casualmente presso un istituto bancario, senza aver mai veduto il calciatore in azione. Tale tesseramento, per stessa ammissione del Reali (e come risulta agli atti) è avvenuta il 28 luglio 2009.

Appena pochi giorni dopo, il successivo 19 agosto, senza aver giocato alcuna partita nelle fila della ASD Atletico Piazze, il calciatore veniva "girato" a titolo temporaneo alla USD Pievese, di cui è presidente la sig.ra Serenella Baglioni, per essere impiegato nel Campionato di promozione umbra.

Dopo l' inizio delle indagini della Procura Federale il 29 novembre 2009 il calciatore veniva nuovamente trasferito all'Atletico Piazze ma stranamente il successivo 30 novembre i Presidenti delle due società coinvolte, interrogati nell'ambito dell'indagine in corso, non facevano cenno alcuno a tale fatto. Infine sia il Bacioccola che il padre, interrogati il 7 dicembre ad appena 8 giorni dal nuovo trasferimento, affermavano di non ricordare il luogo ove il relativo atto sarebbe stato sottoscritto.

Le osservazioni della Procura reclamante sono condivisibili.

Gli indizi a carico dei deferiti sono gravi, univoci e concordanti. Non appare verosimile che un calciatore venga tesserato senza neppure averlo visionato solo in seguito ad un incontro casuale con il di lui padre. Il fatto è ancora più incredibile se si pensa che proprio quel calciatore venti giorni dopo, sempre al buio, sarà trasferito ad altra società di categoria superiore. Anche la condotta processuale di tutti i deferiti deve essere valutata come ragione di convincimento favorevole alla tesi della Procura.

E' invece priva di qualsiasi rilevanza la circostanza che per altri due calciatori la Pievese abbia regolarmente corrisposto il premio di preparazione, anche a tacere che il fatto non è stato provato in quanto le produzioni dei deferiti sia in primo che in secondo grado devono ritenersi inammissibili in quanto tardive.

Il reclamo della Procura deve quindi essere accolto e sanzioni congrue, anche in relazione alla modestia del vantaggio economico conseguito, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

accoglie l'appello della Procura Federale ed infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: mesi 1 (uno) di squalifica al calciatore Jacopo Bacioccola, mesi 3 (tre) di inibizione ai Presidenti Vittorio Reali e Serenella Baglioni, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. ASD Atletico Piazze, e l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. USD Pievese.

(370) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. SSD VIGOR CISTERNA (ammenda € 300,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 154 del 10.6.2010).

(371) – APPELLO DELLA SOCIETA' AS TERRACINA 1925 Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. FABIO DE FILIPPIS (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO OVE SI E' VERIFICATA LA VIOLAZIONE E AMMENDA € 2.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 154 del 10.6.2010).

(372) – APPELLO DEL SIG. MARCO MAGNI (calciatore della soc. AS Terracina 1925 Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 154 del 10.6.2010).

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 30 dicembre 2009, notiziava la Procura Federale che la società Terracina 1925 con lista n. 82239 del 10 dicembre 2009 aveva trasferito a titolo definitivo il calciatore Magni Marco alla società Vigor Cisterna e che tale tesseramento era stato dichiarato nullo in quanto il calciatore in data 11 settembre 2009 dalla stessa società Terracina 1925 era stato già ceduto in prestito alla società Pescatori Ostia.

Con la stessa nota di cui sopra si specificava che la nullità del trasferimento era stata comunicata alla società Vigor Cisterna il 29 dicembre 2009 e che il calciatore Magni aveva partecipato a due gare della Vigor Cisterna, una del 16 dicembre 2009 semifinale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza, l'altra del 20 dicembre 2009 del Campionato Eccellenza.

Si specificava altresì che il calciatore era stato dalla Vigor Cisterna inserito nella distinta di una ulteriore gara, senza però esservi impiegato.

La Procura Federale, esperite le indagini consequenziali, con atto del 14 aprile 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Magni Marco, il sig. De Filippis Fabio presidente della società Terracina 1925 (violazione artt. 1, il sig. Capitani Domenico presidente della Vigor Cisterna, i sigg.ri Taborro Marco e Rossetti Giacomo dirigenti della Vigor Cisterna e sottoscrittori delle distinte dei calciatori che avevano preso parte alle gare sopra evidenziate, le società Terracina 1925, Vigor Cisterna e Pescatori Ostia.

Venivano contestate alle persone deferite le violazioni degli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF, 10 commi 2 e 6 CGS (escluso per i due dirigenti l'art. 40 comma 4 NOIF); era altresì contestato alla società Terracina 1925 l'art. 4 comma 1 CGS; alla società Vigor Cisterna l'art 4 commi 1 e 2 CGS; alla società Pescatori Ostia l'art. 4 comma 2 CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 10 giugno 2010, ratificava il patteggiamento intervenuto tra l'Organo requirente e la società Pescatori Ostia; squalificava il calciatore Magni Marco per mesi sei; comminava al presidente della società Terracina 1925 De Filippis Fabio l'inibizione di anni uno, al presidente della società Vigor Cisterna Capitani Domenico l'inibizione di mesi uno, ai dirigenti della società Vigor Cisterna Taborro Marco e Rossetti Giacomo l'inibizione per mesi uno, alla società Vigor Cisterna l'ammenda di € 300,00, alla società Terracina 1925 l'ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato ove si era verificata la violazione.

Avverso tale decisione insorge la Procura Federale limitatamente alla sanzione inflitta alla società Vigor Cisterna, ritenuta incongrua rispetto al chiesto (penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda di € 2.000,00) e comunque assunta in violazione del minimo edittale di cui all'art. 18 comma 1 incisi g), h), i) richiamato dall'art. 10 comma 8 parte seconda stesso codice.

Insorgono altresì, con separati atti, il calciatore Magni Marco e la società Terracina 1925 per sé e per il presidente De Filippis Fabio, il primo instando per la riduzione della sanzione, la seconda per la revoca della decisione e per il totale proscioglimento. Interviene a mezzo di contro deduzioni la società Vigor Cisterna, la quale chiede la conferma della decisione di primo grado.

All'udienza odierna sono comparsi la Procura Federale, gli altri ricorrenti e la controdeducente, i quali si sono riportati alle rispettive conclusioni.

La CD Nazionale riunisce i ricorsi per ragione di connessione ed osserva quanto segue.

L'art. 10 comma 8 CGS richiama il precedente comma 6, il quale si riferisce alle violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti, compiute mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituente illecito disciplinare.

Tale comma rende applicabili le sanzioni dei successivi commi 8 e 9 a società, dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 comma 5 CGS, che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentono che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari.

L'ultimo inciso del comma 6, che estende le medesime sanzioni alla partecipazione a competizioni sportive di calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi, non può che riferirsi alla fattispecie dell'inciso precedente del medesimo comma 6, riservato ai calciatori extracomunitari ed alle alterazioni dello status di cittadinanza.

Appare pertanto evidente che il caso oggetto del presente procedimento è estraneo alla citata normativa e che tale estraneità è stata correttamente colta dal Giudice territoriale.

Tuttavia, la sanzione comminata alla società Vigor Cisterna, limitata all'ammenda di € 300,00, appare comunque incongrua tenuto conto delle violazioni contestate e pienamente accertate.

È indubbio, infatti, che la società deferita, nel tesserare il calciatore Magni Marco, ha omesso di verificarne a monte presso gli uffici competenti la sua tesserabilità, finendo così per utilizzare in due gare ufficiali (una di Coppa Italia e l'altra di Campionato), per siffatta colpevole inerzia, un calciatore che non poteva essere utilizzato.

Per tale motivo la sanzione dev'essere aggravata come da dispositivo che segue, non condividendosi appieno il limitativo convincimento della Commissione Territoriale che la Vigor Cisterna fosse stata tratta in inganno dalla società Terracina 1925, tanto da ritenere che la cedente fosse la effettiva titolare del vincolo.

Devono essere di contro confermate le motivazioni addotte dal primo Giudice in relazione alle responsabilità del calciatore Marco Magni, del presidente della società Terracina 1925 De Filippis Fabio e della stessa società Terracina 1925.

Nel mentre il calciatore non ha ragione di invocare la propria assoluta buona fede, ove si consideri che il prestito dalla società Terracina 1925 alla società Pescatori Ostia aveva di poco preceduto il trasferimento del calciatore dalla società Terracina 1925 alla società Vigor Cisterna e che il prestito non poteva essere ignoto al calciatore medesimo, altrettanto può essere sostenuto per il De Filippis Fabio, che non poteva ignorare che il calciatore di che trattasi era già stato dato in prestito alla società Pescatori Ostia e che, pertanto, era intrasferibile.

Il De Filippis e la società Terracina 1925, infine, a torto si dolgono del fatto che la Commissione Territoriale non abbia accolto il patteggiamento raggiunto dai deferiti con la Procura Federale sulla base di un'ammenda di € 300,00 a carico della società. La motivazione addotta dal primo Giudice di incongruità per difetto del patteggiamento appare infatti corretta.

Tuttavia appare equo ridurre le sanzioni inflitte rispettivamente al De Filippis ed alla società Terracina 1925, come da seguente dispositivo, atteso che esse si appalesano eccessive rispetto ai fatti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso della Procura Federale e, per l'effetto, infligge alla società SSD Vigor Cisterna la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2010/2011 conferma nel resto;

accoglie parzialmente il ricorso della società Terracina 1925 e, per l'effetto, riduce la sanzione della inibizione a carico del De Filippis a mesi 6 (sei) e l'ammenda a carico della società AS Terracina 1925 a € 1.000,00 (mille/00). Nulla per la tassa non versata; rigetta il ricorso del calciatore Magni Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(345) – APPELLO DEL SIG. GIACOMO MARASCIULO (calciatore della soc. ASD Nuova Montalbano Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 63 del 27.5.2010).**

La Commissione esaminato il reclamo avanzato da Giacomo Marasciullo avverso la decisione della C.D.T. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 63 del 27.05.2010 che ha ritenuto il Marasciullo responsabile della violazione dell'art. 1 co 1 C.G.S. in relazione all'art. 7 co. 1 e 16 dello Statuto Federale ed art. 40 delle NOIF, infliggendo al medesimo la squalifica sino al 31.12.2010.

Letti gli atti, le memorie difensive, sentito il rappresentante della Procura Federale ed il difensore del ricorrente.

osserva:

Con atto del 23.03.2010, la Procura Federale deferiva innanzi alla Commissione Territoriale, il tesserato Giacomo Marasciullo in quanto ritenuto responsabile di violazione dell'art. 1 co 1 C.G.S. in relazione agli art. 7 co 1 e 16 dello Statuto Federale e 40 delle NOIF.

A seguito di nota del Presidente del Consiglio Regionale Puglia, relativa all'esposto presentato dalla Soc. A.S.D. Partizan Gioia nel quale si denunciava la presunta posizione irregolare del calciatore Marasciullo, in forza alla società UNITED Football Monopoli, con riferimento alla partecipazione di costui ad alcune gare. Le indagini, tempestivamente condotte dalla Procura Federale, accertavano che il Marasciullo, risultava, nella stagione sportiva 2007-2008, tesserato, sia come dirigente dalla Soc. Green Planet Monopoli, sia come calciatore della Soc. A.S.D. United Football Monopoli e che in costanza di tale irregolare posizione, il Marasciullo aveva partecipato, nell'indicata stagione calcistica a n. 18 gare.

La Commissione territoriale, sulla scorta della documentazione prodotta dalla Procura Federale a seguito di giudizio svoltosi nella seduta dle 27.10.2010 emetteva la decisione impugnata.

Avverso tale decisione il Marasciullo, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Mesto, propone reclamo chiedendo, in via principale, il proscioglimento del reclamante, non

essendo stato documentalmente provato il duplice tesseramento; in via subordinata, invocando una evidente buona fede del Marasciullo, chiedeva una riduzione della sanzione.

Identica richiesta di riduzione della sanzione, veniva formulato con tre ulteriori argomentazioni, la prima ritenendo erronea la quantificazione della sanzione così come inflitta dalla C.D.T., la seconda lamentando una sproporzione tra la sanzione inflitta e la modesta gravità dei fatti; la terza invocando una evidente disparità di trattamento, per il sensibile divario della punizione inflitta al reclamante a quelle inflitte agli altri deferiti.

#### **Motivi della decisione**

Le doglianze espresse dal reclamante sono parzialmente infondate.

E' certamente infondato l'assunto secondo il quale la decisione della C.D.T. sarebbe stata adottata in assenza della prova documentale del duplice contemporaneo tesseramento del Marasciullo.

Tale prova risiede, incomfutabilmente, nella comunicazione inviata in data 18.11.2008 dalla Delegazione Provinciale della L.N.D. (all. 4 degli atti) in cui si certifica che il Marasciullo, "nella stagione sportiva 200/2008 risulta tesserato come dirigente della Soc. Green Planet Monopoli iscritto nel TAU (tessere accompagnatori ufficiali) con tessera n. 25128-25247-25248.

Risulta, altresì, tesserato nell'anno sportivo 2007-2008, con la Soc. United Football Monopoli iscritta al Campionato di terza categoria.

Tale documentazione di per sé sufficiente, è surrogata dalle dichiarazioni ammissive del Marasciullo.

Può essere accolta, invece la doglianza relativa alla sanzione, invero, inflitta in misura eccessivamente severa sia perché, la violazione appare più frutto di una cattiva conoscenza dai regolamenti che di vera e propria malafede, sia infine, perché appare equo ricondurre la sanzione entro limiti che rispettino la proporzione con le sanzioni inflitte agli altri e per l'effetto riduce al Marasciullo, la squalifica fissando il termine al 30.09.2010.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a Giacomo Marasciullo, fissando il termine della squalifica alla data del 30.09.2010.

Dispone restituirsi la tassa versata.

#### **(348/349) – APPELLO DEI SIGG. DEMIS FRANZOSO E MARCO GIRARDI (calciatori attualmente svincolati) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Trentino A.A. CU n. 59 del 27.5.2010).**

La Procura Federale in data 13 aprile 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige i calciatori Denis Franzoso e, Andrea Guerra, all'epoca dei fatti tutti tesserati per la FC Bolzano 96, in quanto, unitamente ad altro calciatore della stessa società di nome Marco Girardi, in seguito tesserato con la qualifica di allenatore di base della FC Sudtirol Alto Adige e quindi oggetto di separato Deferimento innanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, eludendo il vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto FIGC, avevano sporto denuncia-querela nei confronti del sig. Franco Murano, presidente della società di loro appartenenza, per i reati previsti e puniti dagli artt. 610 e 595 C.P., che, secondo i querelanti, si erano concretizzati in giudizi ingiuriosi ed in dichiarazioni diffamatorie a mezzo stampa, che il Murano aveva rilasciato contro di loro.

I tre calciatori, in sede di indagini disposte dalla Procura Federale, avevano ammesso la piena e cosciente volontà di non aver adito gli Organi di Giustizia Sportiva.

La Commissione Territoriale, con decisione del 27 maggio 2010, in accoglimento del Deferimento, infliggeva ai calciatori Girardi Marco e Franzoso Demis l'inibizione di anni uno ciascuno a far data dalla pubblicazione del provvedimento.

Avverso tale decisione ricorrono entrambi i sanzionati, i quali, con unico atto redatto dai propri difensori muniti di mandato a margine del primo foglio, chiedono in via gradata o l'annullamento della decisione, ovvero la riduzione della sanzione a mesi sei o alla diversa misura ritenuta equa e giusta.

A sostegno del ricorso, eccepiscono i ricorrenti: 1) l'erronea valutazione dell'ambito di applicazione dell'art. 30 dello Statuto FIGC, ritenendo che "l'autonomia dell'ordinamento sportivo deve cedere alla supremazia dell'ordinamento statale (e che) le questioni aventi rilevanza soggettiva e personalissima (come la lesione di diritti soggettivi ed interessi legittimi, come nel caso di specie) divengono prerogativa del giudice ordinario"; 2) la mancata valutazione di precedenti giurisprudenziali, costituiti nello specifico dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del Settore Tecnico, pubblicata sul C.U. 123/2010, di assoluzione del Guerra, che aveva proposto la denuncia-querela congiuntamente ad essi ricorrenti, nonché dal lodo 5 marzo 2009 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport in merito al rapportarsi dell'ordinamento sportivo con l'ordinamento giuridico statale in relazione alla Legge n. 280/2003; 3) la carenza di opportuni mezzi di tutela endofederali, in quanto "la materia penale (...) è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva del potere di giudicare (e che) non ha nessuno strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela"; 4) il difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, per la "scusabilità dell'errore in cui sarebbero incorsi i sigg.ri Franzoso e Girardi stanti le innegabili difficoltà interpretative dell'art. 30 dello Statuto Federale"; 5) l'errata valutazione dei fatti da cui trae origine la querela.

All'udienza odierna, fissata per la discussione del ricorso, sono comparsi il difensore dei ricorrenti, nonché il rappresentante della Procura Federale. I ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, la Procura Federale per il suo rigetto.

Si osserva quanto segue.

1) L'art. 30 dello Statuto FIGC, recante norme sul cd. vincolo di giustizia, impedisce ad ogni tesserato che intende agire contro altro tesserato di adire gli organi giurisdizionali dello Stato, se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, che può essere concessa solo per gravi ragioni di opportunità.

2) Nel caso in esame, i ricorrenti hanno sporto la denuncia-querela contro il presidente della società di loro appartenenza senza richiedere, per ammissione degli stessi ricorrenti, la suddetta autorizzazione.

3) I fatti che hanno dato origine all'azione giudiziale intrapresa dai ricorrenti sono maturati nell'ambito dell'attività sportiva.

4) La denuncia-querela, pendente innanzi la Procura della Repubblica di Bolzano con il numero di ruolo 994 del 2009, si è conclusa con l'archiviazione della notizia di reato.

In tale contesto, ritiene questa Commissione di non potersi esimere dall'applicare il secondo inciso del quarto capoverso dell'art. 30 dello Statuto, il quale prevede che "ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali" e, più precisamente, dall'art. 15 CGS.

Si ritiene pertanto di confermare in parte motiva la decisione di primo grado, previo rigetto del ricorso dei calciatori Franzoso Demis e Girardi Marco.

Si ritiene tuttavia di accogliere il ricorso in punto di entità delle sanzioni in applicazione dell'art. 15 inciso b) CGS, il quale prevede la inibizione o la squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori (e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche), sostituendo l'espressione inibizione usata dal primo Giudice con l'espressione squalifica.

P.Q.M.

in parziale riforma della impugnata decisione, riduce la squalifica inflitta ai calciatori Franzoso Demis e Girardi Marco a mesi 6 (sei) ciascuno.  
Dispone la restituzione della tassa reclamo.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Publicato in Roma il 29 luglio 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete